

COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO COMUNALE
***PER L'UTILIZZO DELL'AREA SOSTA
CAMPER di Via del Varaita***

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione dell'area sosta camper, in seguito definita "area camper", sita lungo Via del Varaita, in area adiacente al concentrico del paese. Con il pagamento della quota giornaliera, l'utente s'impegna ad osservarlo e rispettarlo nell'interesse del buon funzionamento dell'area.

Art. 2

L'area camper, realizzata e gestita direttamente dal Comune di Frassinò con il proprio personale o personale appositamente incaricato, viene istituita con ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 comma I, lettera H) del D. Lgs. 285/1992 ed disciplinata dai seguenti testi normativi:

- Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regione Piemonte 31/08/1979 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni. Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo Statuto Comunale e dai regolamenti. All'interno dell'area di sosta potranno essere esposti, al fine di meglio regolamentarne l'uso, cartelli indicanti specifiche istruzioni alle quali l'utente dovrà attenersi.
- L'area camper osserva un'apertura stagionale. L'amministrazione comunale determina ogni anno, con proprio provvedimento, il periodo di apertura.

Art. 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo alle autocaravan definite dall'art. 54 lett. m) del D. Lgs. 285/1992: "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente" e non sono ammesse roulotte, tende e simili. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi del successivo articolo 5 ed allontanati.

Art. 4

Coloro che accedono all'area camper e vi sostano, sono tenuti al pagamento della quota giornaliera, mediante l'immediato prelevamento all'arrivo dello scontrino dall'apposito parcometro installato presso il locale adibito a servizi. Il pagamento della sosta deve essere rinnovato allo scadere delle 24 ore dall'arrivo, in caso di sosta che si prolunghi per più di un giorno. Lo scontrino che comprova il pagamento della quota deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza del camper;

Art. 5

La fruizione dell'area camper è soggetta alle seguenti limitazioni:

- Nell'arco di un mese, il numero massimo di giorni di sosta non può essere superiore a 6;
- La sosta delle autocaravan è permessa per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento. La violazione di tale termine comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa della somma da € 15.50 ad € 46.50 per ogni giorno o frazione di giorno eccedente le previste 48 ore, prevista dall'art. 18 comma 2 della L.R. 54/1979 e l'immediato allontanamento del trasgressore. Tuttavia, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in occasione di particolari eventi culturali e sportivi che interessano il territorio, di derogare a tale limite. In tal caso la deroga sarà comunicata all'utenza per mezzo dei canali di comunicazione ritenuti congrui per le specifiche circostanze.
- E' vietato occupare uno spazio eccedente il posteggio assegnato e la sosta è consentita solo nelle apposite piazzole delimitate.

- E' vietato sostare lungo il passaggio delle aree di manovra, sostare all'esterno ed all'interno, in prossimità dell'accesso all'area o comunque in modo da ostacolare il transito degli altri veicoli.
- L'Amministrazione comunale, mediante proprio personale di vigilanza o altro personale specificatamente incaricato, è autorizzata ad intervenire per lo spostamento e/o rimozione dei mezzi parcheggiati in modo irregolare o inadeguato, senza alcun addebito per eventuali danni arrecati. Le spese di rimozione saranno a totale carico dell'utente e dovranno essere corrisposte dallo stesso prima di lasciare l'area di sosta.

Art. 6

L'area camper non è custodita. L'Amministrazione comunale è pertanto esonerata da ogni responsabilità in ordine a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno. Sono stabiliti i seguenti divieti:

- E' vietato l'utilizzo di fuochi, barbecue o simili
- E' vietato usare l'acqua per lavare il camper, l'uso dell'acqua è limitato al carico nel serbatoio del camper e presso i servizi per le attività che sono compatibili con gli elementi di erogazione in essi installati ;
- All'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco o di attività che possa arrecare danno o molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni.
- Gli animali devono essere custoditi in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere le loro feci;
- E' vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
- E' vietato depositare rifiuti solidi al di fuori degli appositi cassonetti;
- E' fatto obbligo di differenziare i rifiuti attenendosi scrupolosamente alle indicazioni descritte sugli appositi cassonetti a servizio dell'area sosta camper.

Art. 7

1. E' permesso applicare all'apposita presa dell'acqua presente all'interno dell'area camper, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.
2. L'uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l'incolumità e la sicurezza.

Art. 8

1. L'impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all'art. 378 del D.P.R. 495/1992 è pertinenza dell'area camper. Subito dopo l'uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell'area dell'impianto igienico - sanitario.
2. E' vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario.
3. La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

Art. 9

La violazione anche di una sola delle precedenti condizioni può comportare, a discrezione del personale incaricato dall'Amministrazione comunale, l'immediato allontanamento dall'area di parcheggio del trasgressore, e la contestuale segnalazione ad organo di polizia giudiziaria, qualora dall'inosservanza sia derivato un danno materiale o fatto di reato. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le leggi ed i regolamenti disciplinanti la materia. Fatte salve le competenze del Sindaco, l'applicazione delle leggi penali, civili ed amministrative e la previsione delle specifiche sanzioni negli articoli precedenti, ogni infrazione alle norme di questo regolamento

comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

Art. 10

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.